



Policy Operazioni Personali

Codice: [SUP/OPE/POL-02](#)

Confidenzialità: Documento destinato a solo uso interno

Data creazione	15/01/2016
Tipologia di documento	Policy
Emittente	Direzione
Data di approvazione	23/11/2016

Il presente documento è di proprietà di Igea Banca SpA.

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Igea Banca SpA

Indice

1. PREMESSA	3
2. CONTESTO NORMATIVO	4
2.1 Eteroregolamentazione.....	4
2.2 Autoregolamentazione.....	4
3. DEFINIZIONI	4
4. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI	6
5. DIVIETI E RESTRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERSONALI	7
6. OPERAZIONI VIETATE.....	7
7. INAPPLICABILITA' DELLA POLICY	9
8. PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI PERSONALI	10
9. SANZIONI.....	11
10. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY	11

1. PREMESSA

La Markets in Financial Instruments Directive (di seguito, "MiFID") detta specifiche regole per la negoziazione degli strumenti finanziari nei mercati finanziari dei Paesi aderenti all'Unione Europea al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione di mercati trasparenti ed efficienti, garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore.

Particolare rilievo, nell'ambito delle finalità perseguite dalla MiFID in tema di trasparenza e qualità dei servizi di investimento prestati dagli istituti di credito, assume la gestione delle cosiddette operazioni personali (di seguito, le "Operazioni personali") su strumenti finanziari¹.

Rientrano in tale ambito le operazioni originate da soggetti che per il ruolo o la posizione che rivestono risultano in potenziale conflitto di interesse o che abbiano accesso ad informazioni cosiddette privilegiate, come di seguito definite.

Il presente documento (di seguito, la "Policy in materia di operazioni personali" o anche solo la "Policy") si pone pertanto l'obiettivo di illustrare l'approccio che Igea Banca S.p.A. (di seguito anche la "Banca") ha inteso adottare con riferimento alle operazioni personali su strumenti finanziari realizzate da, o per conto di, soggetti rilevanti - come infra individuati - e dall'altro, di informare tali soggetti circa le restrizioni sulle operazioni personali e le misure adottate dalla Banca in relazione alla gestione delle medesime operazioni.

¹ Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) Valori mobiliari;
- b) Strumenti del mercato monetario;
- c) Quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi future di tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi future di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Ner rammentare che potranno essere effettuati, da parte delle strutture competenti, controlli per verificare il rispetto della presente Policy, si raccomanda un'attenta e scrupolosa lettura del presente documento.

2. CONTESTO NORMATIVO

2.1 Eteroregolamentazione

La disciplina di riferimento è contenuta principalmente nella MiFID, nella Direttiva 2006/73/CE o Direttiva di Livello 2, nel D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni (il "TUF"), nel Regolamento della Banca d'Italia e della Consob (il "Regolamento Congiunto"), nel Regolamento recante norme di attuazione del TUF. in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190/07 (il "Regolamento Intermediari").

La presente Policy ottempera, in particolare, a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Il saldo disponibile di fine giornata viene individuato riordinando i movimenti del conto corrente in base alla "data disponibilità" sopra definita.

2.2 Autoregolamentazione

Le linee guida contenute nel presente documento sono da considerarsi congiuntamente ad altre norme emanate dalla Banca in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento, sia ad altre disposizioni di carattere generale.

In particolare si fa riferimento alle seguenti Policy e/o Procedure e/o Regolamenti interni:

- ✓ Policy in tema di gestione dei conflitti di interesse;
- ✓ Execution Policy e Transmission Policy (in corso di emanazione);
- ✓ Regolamento Finanza (in corso di emanazione);
- ✓ Regolamento per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato (in corso di emanazione);
- ✓ Politiche di remunerazione ed incentivazione;
- ✓ Regolamento dei Flussi informativi;
- ✓ Regolamento sulla trattazione dei reclami;
- ✓ Regolamento in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- ✓ Policy sugli Inducement (in corso di emanazione);
- ✓ Codice Etico.

Tali linee guida si aggiungono, in via esemplificativa, alle regole di comportamento applicabili al personale dipendente e/o a collaboratori ad altro titolo in virtù della normativa vigente, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui la Banca ha aderito o che ha adottato internamente.

3. DEFINIZIONI

La Policy in materia di operazioni personali ottempera a quanto disposto dalla normativa nazionale vigente che ha recepito i dettami normativi introdotti dalla MiFID, prescrivendo agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni Personali dei soggetti rilevanti.

Per **Operazione Personale** si intende un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- (i) il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto

Rilevante;

(ii) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:

- il Soggetto Rilevante;
- una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;
- una persona che intrattiene con il Soggetto Rilevante relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Per **Soggetto Rilevante** deve intendersi un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- (i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- (ii) i dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

Per **Soggetti collegati**, invece, si intendono le persone legate al Soggetto Rilevante da rapporti di parentela entro il quarto grado, da stretti legami o da relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione.

In particolare:

(i) **rapport di parentela entro il quarto grado:**

- il coniuge o il convivente more uxorio del Soggetto Rilevante;
- i figli del Soggetto Rilevante;
- ogni altro parente entro il quarto grado (es. genitori, nonni, fratelli, zii, cugini di primo grado) che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione personale;

(ii) **stretti legami:**

- persone fisiche o giuridiche legate al Soggetto Rilevante in virtù di una partecipazione qualificata che attribuisca almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di una impresa;
- persone fisiche o giuridiche collegate al Soggetto Rilevante in base ad un legame di controllo, come quello che si instaura tra un'impresa madre e un'impresa figlia, o mediante una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica ed un'impresa (in tutti i casi di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 83/349/CEE o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese). In relazione a tale punto, si fa riferimento alle società in cui il soggetto rilevante²:
 - ✓ ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'impresa (impresa figlia);
 - ✓ ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa (impresa figlia) ed è

² Sostanzialmente si fa riferimento alla nozione di controllo e di influenza dominante di cui all'art 2359 Cod. Civ.

- allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa;
- ✓ ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statutarie;
- in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, è stata nominata in carica durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione dei conti consolidati la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di questa impresa (impresa figlia);
- in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa stessa.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

(iii) Relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, rispetto al risultato dell'operazione. In assenza di una definizione specifica a livello normativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento alla seguenti fattispecie:

- società nelle quali il Soggetto Rilevante svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- relazioni di affari che il Soggetto Rilevante intrattiene con una persona fisica o giuridica;
- società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela;

Trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela.

4. INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

Nel rispetto di quanto previsto dal sopra indicato contesto normativo, la Banca ha provveduto ad individuare le seguenti categorie di Soggetti Rilevanti, in quanto tali destinatari della Policy in materia di operazioni personali:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) il Direttore Generale ed il Vice Direttore, laddove nominato;
- (iii) i componenti del Collegio Sindacale;
- (iv) i Promotori Finanziari;
- (v) i dipendenti della Banca;
- (vi) le persone fisiche che partecipano all'attività della Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione (di seguito, i "collaboratori").

I destinatari sono tenuti al rispetto della presente Policy nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca quando:

- siano coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse;
- abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'art. 181 TUF;
- abbiano accesso a informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti.

Ai fini della presente Policy le informazioni vengono classificate come segue:

- *confidenziali*, tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti;
- *privilegiate*, quando l'informazione ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda in maniera diretta o indiretta uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, la quale, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

La Banca, nella figura della Funzione Segreteria Generale, Legale e Contenzioso, al fine di garantire la completa conoscenza a tutti i Soggetti Rilevanti circa le restrizioni sulle operazioni personali e le misure adottate dalla Banca in merito, invia una comunicazione ai Soggetti Rilevanti individuati, che dovrà essere restituita da questi compilata e firmata (*cf. facsimile di comunicazione riportato nell'Allegato 1*).

Ai Soggetti Rilevanti dipendenti e/o collaboratori della Banca viene altresì inviato uno specifico modulo nel quale indicare i soggetti collegati (*cf. Allegato 2 Modulo di segnalazione di interessi rilevanti*) restituendolo quindi alla Banca con apposita firma. La Banca inoltre prevede lo scambio di flussi informativi tempestivi tra le varie funzioni al suo interno coinvolte nel processo di gestione delle operazioni personali, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento che incida sul raggio di azione dei Soggetti Rilevanti, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo nel caso di nuove assunzioni, mutamenti nelle posizioni ricoperte, licenziamenti, dimissioni, etc.

5. DIVIETI E RESTRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERSONALI

La normativa vigente richiede agli intermediari di adottare procedure adeguate al fine di impedire ai Soggetti Rilevanti di compiere determinate fattispecie di operazioni personali o porre in essere condotte vietate.

In particolare tali procedure dovrebbero assicurare, tra l'altro, che:

- tutti i Soggetti Rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia;
- l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un Soggetto Rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni;
- le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano segnalate in apposito Registro tenuto a cura della Banca, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni, o divieti connessi alle operazioni medesime.

In ottemperanza alle suddette disposizioni, la Banca ha provveduto all'adozione di specifiche misure di gestione e restrizione in materia di operazioni personali, di seguito definite.

6. OPERAZIONI VIETATE

La politica di Igea Banca S.p.A. stabilisce che tutti i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che possano dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali, devono astenersi dal porre in essere i seguenti comportamenti:

- effettuare operazioni personali su strumenti finanziari che comportino abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- effettuare operazioni personali su strumenti finanziari che comportino l'abuso e la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti Clienti e loro operazioni;

- (iii) effettuare operazioni personali su strumenti finanziari che siano, anche solo potenzialmente, in conflitto con gli obblighi che competono alla Banca nell'ambito dei servizi di investimento offerti;
- (iv) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, al compimento di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari che se effettuate dal Soggetto Rilevante rientrerebbero nella fattispecie di cui ai punti precedenti;
- (v) comunicare ad altri informazioni, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa, sapendo che per effetto di tali comunicazioni il soggetto che le recepisce potrebbe effettuare operazioni di cui ai punti precedenti, piuttosto che consigliare o sollecitare altri a realizzarle.

In modo più specifico, i Soggetti Rilevanti non possono effettuare operazioni personali che rientrino in tali casistiche:

- (i) le operazioni che integrano gli illeciti dell'abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato, la cui gestione è disciplinata dal Regolamento interno della Banca in tema di prevenzione e gestione degli abusi di mercato;
- (ii) implicano l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- (iii) siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della normativa vigente.

Ai Soggetti Rilevanti sono comunque vietate:

- (i) le operazioni di compravendita di strumenti finanziari qualora un cliente abbia in corso per il tramite della Banca una acquisizione/vendita, frazionata in più giornate di borsa aperta, dei medesimi strumenti finanziari per quantitativi complessivi superiori alla media di trattazione giornaliera di mercato;
- (ii) le operazioni di finanziamento, di riporto e di prestito titoli;
- (iii) le operazioni di vendita allo scoperto senza ricopertura intraday e conseguenti fail anche di natura tecnica. Le Operazioni Personali consentite non devono comunque essere effettuate con frequenza e/o importi tali da evidenziare una finalità speculativa diversa dalla semplice attività di investimento del patrimonio personale o comunque dal distogliere il Soggetto Rilevante, nell'ambito delle proprie competenze, dall'assolvimento dei compiti e/o delle funzioni assegnate dalla Banca.

I Soggetti Rilevanti devono attenersi alle disposizioni della presente Policy anche quando effettuano operazioni personali presso altri intermediari, diversi dalla Banca.

I Soggetti Rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, a effettuare operazioni su strumenti finanziari che se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante:

- (i) configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato;
- (ii) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della vigente normativa, in tema di produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti;
- (iii) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della vigente normativa che vieta l'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione.

I Soggetti Rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:

- (i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate;
- (ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento sopra riportate da parte dei Soggetti Rilevanti, sono disposte le seguenti restrizioni all'operatività nei confronti dei dipendenti:

- (i) tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente;
- (ii) il dipendente non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;
- (iii) il dipendente non può utilizzare canali di trading on line durante l'orario di lavoro;
- (iv) il dipendente non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela.

Il dipendente che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, si trova in conflitto di interessi deve informare tempestivamente il superiore gerarchico che, a sua volta, informerà la Funzione Compliance ed Antiriciclaggio qualora la fattispecie di conflitto non sia prevista nella Policy per la gestione dei conflitti di interesse. La Banca adotta le misure adeguate per la gestione del conflitto al fine di evitare pregiudizio ai clienti ed alla Banca medesima.

Prima di intraprendere una negoziazione in strumenti finanziari, pertanto, vige la personale responsabilità di assicurarsi di avere accesso o meno ad un'informazione sensibile sul prezzo non resa pubblica.

7. INAPPLICABILITA' DELLA POLICY

La normativa vigente prevede che la presente Policy e, di conseguenza le procedure in essa contenute, non si applicano ai seguenti casi:

- (i) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
- (ii) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

8. PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI PERSONALI

Tutti i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare tempestivamente a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata, e comunque entro dieci giorni dal compimento dell'operazione personale, alla Banca e in particolare alla Funzione di *Compliance* ed Antiriciclaggio, ogni operazione personale realizzata sia attraverso la Banca che attraverso intermediari terzi in rapporti di affari con la Banca, ivi comprese le operazioni poste in essere, per conto del Soggetto Rilevante medesimo, tramite interposta persona. Relativamente al collocamento, la segnalazione decorre dalla conferma dell'esecuzione dell'ordine.

Le operazioni personali notificate dai Soggetti Rilevanti confluiranno in un apposito registro/archivio tenuto dalla Banca, a cura della Funzione di *Compliance* ed Antiriciclaggio.

I Soggetti Rilevanti adempiranno all'obbligo di notifica delle operazioni personali effettuate, nel rispetto dei tempi sopra indicati, mediante compilazione di un documento in formato standard con i dettagli dell'operazione posta in essere (Cfr. *Allegato 3 Modulo di segnalazione di operazioni personali compiute da Soggetto Rilevante di Igea Banca S.p.A.*); tale documento, disponibile all'interno del sito istituzionale della Banca, dovrà essere notificato direttamente alla Funzione di *Compliance* ed Antiriciclaggio della Banca mediante:

- Raccomandata A/R;
- Trasmissione della comunicazione a mezzo fax;
- Invio della comunicazione a mezzo posta elettronica.

La Funzione di *Compliance* ed Antiriciclaggio verifica le Operazioni Personali poste in essere dai Soggetti Rilevanti e laddove abbia sospetto che una o più di esse costituiscano illecito di abuso di informazione privilegiata o manipolazione di mercato, provvederà tempestivamente ad informare il Collegio Sindacale per la valutazione di eventuali segnalazioni alle Autorità di Vigilanza.

Il Responsabile della Funzione di *Compliance* ed Antiriciclaggio garantisce, anche attraverso controlli a campione, il rispetto delle procedure aziendali dettate a tali fini e il rispetto della normativa di settore, nonché il rispetto della presente Policy in materia di Operazioni Personali. In particolare, la Funzione *Compliance* ed Antiriciclaggio verifica a campione:

- la corretta applicazione delle disposizioni restrittive previste Soggetti Rilevanti;
- l'esistenza e la completezza della documentazione pervenuta ai fini dell'annotazione sul Registro a tali fini tenuto e conservato per 10 anni presso gli uffici della Banca;
- la coerenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei Soggetti Rilevanti rispetto a quelle annotate nel Registro.

Nell'ambito delle proprie verifiche, inoltre, la Funzione di *Compliance* ed Antiriciclaggio richiede ai Soggetti Rilevanti selezionati con metodo campionatorio di fornire l'estratto conto titoli per dossier da questi intrattenuti sia presso la Banca sia presso altri intermediari terzi, al fine di verificare la presenza di operazioni personali vietate ovvero di operazioni personali non comunicate in violazione di quanto previsto dalla presente Policy.

In caso di accordi di esternalizzazione, la Banca assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle Operazioni Personali realizzate dai dipendenti che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni.

9. SANZIONI

Fermo restando che la violazione delle disposizioni in tema di disciplina delle informazioni privilegiate e degli abusi di mercato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, si segnala che la violazione delle disposizioni richiamate nella presente Policy sarà soggetta alle disposizioni di seguito indicate.

L'osservanza delle norme contenute nella presente Policy deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Banca, ai sensi dell'articolo 2104 c.c., nonché per i collaboratori della stessa.

Inoltre, in caso di violazioni della Policy poste in essere da dipendenti della Banca, quest'ultima in ottemperanza di quanto previsto dal proprio Codice Etico e dal Funzionigramma adottato provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata, nel rispetto dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e della normativa pro tempore vigente e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Resta inteso che saranno rispettate tutte le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Qualora la violazione delle norme della presente Policy sia posta in essere da un soggetto che non sia dipendente della Banca, si prevedrà, quale sanzione, a risolvere il relativo rapporto.

10. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Igea Banca S.p.A. sottopone a verifica l'intero contenuto della presente Policy ogni qual volta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento prestati.

Fermo quanto previsto al Par. 7 della presente Policy, la revisione e l'aggiornamento della stessa viene garantita dalla Funzione di *Compliance* ed Antiriciclaggio con cadenza almeno annuale.

La Funzione *Compliance* ed Antiriciclaggio effettua, inoltre, le seguenti attività:

- ✓ predisposizione della Relazione annuale prevista dalla vigente normativa da presentare agli organi aziendali sui risultati delle attività di controllo svolte sui diversi servizi prestati dalla Banca, con particolare riguardo anche alle verifiche svolte, i risultati emersi, le misure adottate per eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate in tema di Operazioni Personali, evidenziando le Operazioni Personali eseguite ed il nominativo dei Soggetti Rilevanti che ne hanno ordinato l'esecuzione;
- ✓ verifica del corretto recepimento da parte di tutte le strutture aziendali dei contenuti della presente Policy.

La presente Policy ha efficacia a partire dalla data di adozione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca. Pertanto gli obblighi di notifica ivi riportati e più in generale le disposizioni in essa contenute, si applicheranno alle operazioni personali effettuate dai Soggetti Rilevanti dopo l'entrata in vigore della presente Policy.

Allegato 1 Lettera di presa visione della Policy in materia di operazioni personali

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia, Igea Banca S.p.A. ha adottato procedure che hanno lo scopo di:

- ✓ assicurare che tutti i Soggetti Rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni relativamente alle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia di operazioni personali (tra le quali il monitoraggio delle operazioni effettuate) e di divulgazione di informazioni;
- ✓ impedire che i Soggetti Rilevanti effettuino operazioni vietate;
- ✓ assicurare che la Banca sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un Soggetto Rilevante;
- ✓ assicurare che le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate siano registrate e conservate.

Il sottoscritto _____ dipendente di _____ con la qualità di _____

DICHIARA

- di aver preso visione della Policy in materia di operazioni personali, di averne compreso ed accettato i contenuti;
- di essere stato informato che, come previsto dalla Policy in materia di operazioni personali, il proprio nominativo è stato inserito nel Registro dei Soggetti Rilevanti di Igea Banca S.p.A.

Data

Firma del dichiarante per
accettazione e presa visione

Allegato 2**Modulo di segnalazione di interessi rilevanti**

Mittente:

(nome e cognome ed incarico presso la Banca del Soggetto Rilevante)

Destinatario:

Igea Banca S.p.A. – Funzione *Compliance* ed Antiriciclaggio

Considerata la qualifica di Soggetto Rilevante della Banca, si forniscono qui di seguito le seguenti informazioni:

1. Coniuge (non legalmente separato) o convivente more uxorio

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Note

2. Figlio/i (anche del convivente more uxorio)

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Note

3. Parenti in linea retta o collaterale che convivano da almeno un anno con il Soggetto Rilevante

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Note

4. Società controllate dal Soggetto Rilevante, anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti indicate ai punti 1, 2 e 3

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Note

5. Società presso le quali il Soggetto Rilevante ricopre incarichi di amministrazione, direzione o controllo

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Note

6. Altre persone fisiche o giuridiche diverse dalle precedenti con cui il Soggetto Rilevante o uno stretto familiare ha relazioni tali da avere un interesse significativo diretto o indiretto nel risultato dell'operazione o detenga una quota non inferiore al 20% dei diritti di voto

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Note

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

1. che comunicherà tempestivamente ad Igea Banca S.p.A. le eventuali variazioni alle informazioni rese con la presente, che dovessero successivamente intervenire;
2. di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute all'interno della "Policy in materia di operazioni personali" compiute dai Soggetti Rilevanti;
3. di impegnarsi a rispettare e ad osservare tutto quanto contenuto all'interno della suddetta Policy;
4. di essere a conoscenza che le informazioni contenute nella presente dichiarazione saranno trattate unicamente nel rispetto della disciplina contenuta nel D. Lgs n. 190/03 e, di conseguenza, che tali informazioni saranno trattate mediante procedure informatiche presenti all'interno del sistema informativo della Banca, e/o manualmente da parte delle funzioni interne a cui è assegnato il compito di vigilare ai sensi della normativa in materia di operazioni personali compiute dai Soggetti Rilevanti della Banca.

Luogo _____, lì _____

Firma del Soggetto Rilevante

Allegato 3

Modulo di segnalazione delle operazioni personali compiute dal Soggetto Rilevante di Igea Banca S.p.A.

Mittente:

(nome e cognome ed incarico presso la Banca del Soggetto Rilevante)

Destinatario:

Igea Banca S.p.A. – Funzione *Compliance* ed Antiriciclaggio

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTO	QUANTITA'	PREZZO	ACQUISTO/VENDITA	INTERMEDIARIO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della Policy in materia di operazioni personali, poste in essere dai Soggetti Rilevanti della Banca, e conferma che, in relazione ai sopra indicati strumenti finanziari e/o relativi emittenti, non è in possesso di alcuna informazione privilegiata.

Il sottoscritto dichiara inoltre che la/le operazione/i sul/i sopra indicato/i strumento/i finanziario/i è/sono stata/e disposta/e:

- in proprio;
- per conto del/i seguente/i soggetto/i:

Luogo, _____, li _____

Firma
